

proposta n°
2021/2601

CONSIGLIO

COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA	FINANZE TRIBUTI ECONOMATO Ufficio UFFICIO RAGIONERIA E BILANCIO
---	--

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 175/2016 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 26.11.2020.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO FIRMA data, 02/12/2021	L'ASSESSORE PREPOSTO Olivetti Massimo
--	---

Trasmessa per l'istruttoria ai seguenti Uffici:

in data

- Finanze Bilancio _____
- Segreteria A.I. _____
- Esaminata dalla Giunta. _____
- Al Presidente del Consiglio Comunale _____
- Alla Segreteria della ____^a C.C.P. _____
- Pronta per O.d.G. _____
- _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017, è stata disciplinata la materia delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

PRESO ATTO, altresì, che l’art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell’ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO, inoltre, che, dell’art. 4 del D.Lgs. 175/2016:

- il comma 3 prevede che “al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in

deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse [...];

- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin-off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della L. n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

PRESO ATTO, infine, che, dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016:

- il comma 2 dispone che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile alle società di cui all'allegato A allo stesso, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- il comma 12-bis esclude dall'applicazione del medesimo decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché la società di cui all'art. 7 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2016;
- il comma 12-sexies dispone che, in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTO che, secondo l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 impone l'adozione di piani di razionalizzazione qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 66 del 08.07.2009 avente ad oggetto "Atto di ricognizione delle partecipazioni comunali in società di produzione di beni e servizi (Legge 244/2007): autorizzazione al mantenimento o alla modificazione nelle loro partecipazioni";
- la propria deliberazione n. 89 del 26.11.2014 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo assetto delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi della L.F. n. 244/2007, art. 3, comma 27 e dei commi 568-bis e 569 della Legge n. 147/2013";
- la propria deliberazione n. 21 del 24.03.2015 avente ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014";
- il decreto sindacale n. 197 del 31.03.2015 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014";
- il decreto sindacale n. 89 del 25.02.2016 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014. Precisazioni";
- il decreto sindacale n. 158 del 30.03.2016 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Senigallia ai sensi del comma 611 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014. Relazione sui risultati conseguiti";

- la propria deliberazione n. 76 del 27.09.2017 avente ad oggetto “Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie detenute dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 176/2016”;
- la propria deliberazione n. 111 del 20.12.2018 avente ad oggetto “Analisi dell’Assetto Complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017 dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e Relazione sull’attuazione della Revisione Straordinaria adottata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
- la propria deliberazione n. 82 del 26.11.2019 avente ad oggetto “Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.12.2018 e della Revisione Straordinaria di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27.09.2017”;
- la propria deliberazione n. 74 del 26.11.2020 avente ad oggetto “Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019 dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione di cui alla deliberazione di consiglio comunale n. 82 del 26.11.2019 e della revisione straordinaria di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27.09.2017.;

DATO ATTO che, con la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia alla data del 31.12.2019, approvata con deliberazione n. 74 del 26.11.2020, erano state assunte le seguenti decisioni:

Società	Esito Rilevazione
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	Mantenimento
Viva Servizi s.p.a.	Mantenimento
Edma Reti Gas s.r.l.	Mantenimento
Estra S.p.A.	Mantenimento

RITENUTO ora necessario procedere con l’analisi dell’assetto complessivo delle società nelle quali il Comune di Senigallia detiene partecipazioni alla data del 31.12.2020, da effettuare annualmente ai sensi del citato art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia alla data del 31.12.2020 sono le seguenti:

Società	Partecipazione di controllo (SI/NO)	Tipologia di partecipazione
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	SI (congiunto)	Diretta
Viva Servizi S.p.A.	SI (congiunto)	Diretta
Gestiport S.p.A.	SI	Diretta
GAC Marche Nord s.c.r.l.	NO	Diretta
Edma Reti Gas s.r.l.	NO	Indiretta
Estra S.p.A.	NO	Indiretta

EVIDENZIATO che, con riferimento alla società Gestiport S.p.A.:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 27.09.2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016” è stata deliberata la messa in liquidazione della società in seguito alla verifica del mancato rispetto dei requisiti di mantenimento previsti dal TUSP;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 26.11.2019 avente ad oggetto “Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 dal Comune di Senigallia ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 20.12.2018 e della revisione straordinaria di cui alla deliberazione di Consigli comunale n. 76 del 27.09.2017” è stata effettuata la scelta di altra misura di razionalizzazione, quale la cessione/alienazione, in relazione alla intervenuta esigenza di continuazione dell’attività di gestione dell’infrastruttura portuale locale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 23/SEZAUT/2017/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, nella quale è evidenziato che “Il percorso, avviato con l’art. 1, cc. 611 e 612, l. n. 190/2014, è connotato dall’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute e dalla discrezionalità degli Enti, nella scelta, rigorosamente motivata, delle misure di riassetto deliberate (alienazione/razionalizzazione/fusione oppure mantenimento della partecipazione senza interventi) che, come chiarito dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, devono essere concretamente attuate, così come le alienazioni già disposte”;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo, la quale sottolinea che “Anche nella delibera n. 29/2019/FRG, con cui è stato approvato apposito referto sulle società partecipate dagli enti territoriali e sanitari, la medesima Sezione delle Autonomie, facendo seguito a quanto già esposto nelle precedenti pronunce in materia (cfr. deliberazioni n. 27/2017/FRG e n. 23/2018/FRG), ha sottolineato che,

mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti "sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione (contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione)". Nel medesimo referto è valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione, necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere che quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale. In altra parte, la Sezione delle Autonomie evidenzia come "le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità";

PRESO ATTO che il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, così come concepito dal legislatore, ha lasciato alla discrezionalità dell'ente le determinazioni in ordine alle modalità organizzative per il perseguimento delle finalità pubbliche, fissando, al contempo, parametri di compatibilità economico – finanziaria e alcuni criteri orientativi della discrezionalità amministrativa;

ATTESO che, sulla base della vigente normativa di settore, l'attività di gestione del porto turistico della città di Senigallia non possa essere svolta nella forma societaria, in relazione al mancato raggiungimento dei parametri quantitativi e dimensionali minimi stabiliti dal legislatore;

RILEVATA la necessità di riconsiderare, quale misura di razionalizzazione della società Gestiport S.p.A., la precedente decisione di alienazione, in ragione dell'importanza strategica della gestione pubblica del porto turistico;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. __ del _____, nel quale è evidenziata la volontà dell'Amministrazione comunale di trasformare la società Gestiport S.p.A. in azienda speciale, *"con lo scopo di conservare la gestione pubblica del porto turistico della città attraverso forme giuridiche conformi alla vigente normativa di settore"*;

EVIDENZIATO che l'ipotesi di trasformazione in azienda speciale della società Gestiport S.p.A. è supportata da ragionevoli previsioni di assenza di oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, nonché da una maggiore prevedibile economicità rispetto all'avvio di un alternativo processo di internalizzazione dell'attività;

RITENUTO di rimandare a successivo atto la definizione dell'operazione di trasformazione anzidetta, subordinando la sua concreta attuazione alla puntuale valutazione della convenienza economica della stessa, da dimostrarsi tramite apposito piano economico finanziario, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATO il dato normativo del novellato art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 724, della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018), che al comma 6-bis prevede che alle società di cui all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 non si applichi l'art. 20 e pertanto non debbano essere incluse nei piani di razionalizzazione adottati dalle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che tra le società di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 sono compresi i "Gruppi di azione locale", chiamati ad elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013/UE, nonché i "Gruppi di azione locale" nel settore della pesca, in attuazione dell'art. 61 del Regolamento 508/2014/UE;

RITENUTO, pertanto, di dover escludere dall'analisi dell'attuale assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Senigallia la società GAC Marche Nord, in quanto annoverabile tra le società di cui all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTI gli esiti dell'analisi effettuata ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) qui di seguito riportati:

Società	Esito Rilevazione
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	Mantenimento
Viva Servizi S.p.A.	Mantenimento
Edma Reti Gas s.r.l.	Mantenimento
Estra S.p.A.	Mantenimento

RICORDATO, inoltre, che l'art. 20 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che "in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";

VISTA, dunque, la “Relazione sull’attuazione della revisione ordinaria 2020 adottata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 175/2016” come risultante dall’Allegato B al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile dell’Area funzionale 12. Finanze/Tributi/Economato ha espresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

DELIBERA

- 1°) - **DI CONSIDERARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2°) - **DI APPROVARE** gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Senigallia alla data del 31.12.2020, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e di seguito sintetizzati:

Società	Esito Rilevazione
ASA Azienda Servizi Ambientali s.r.l.	Mantenimento
Viva Servizi S.p.A.	Mantenimento
Edma Reti Gas s.r.l.	Mantenimento
Estra S.p.A.	Mantenimento

- 3°) - **DI DARE ATTO** che gli esiti della revisione di cui al punto precedente derivano dall’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016;

- 4°) – **DI RIMANDARE** a successivo atto la definizione dell’operazione di trasformazione della società Gestiport S.p.A. in azienda speciale, sulla base di quanto argomentato in premessa, subordinando la sua concreta attuazione alla puntuale valutazione della convenienza economica della stessa, da effettuarsi tramite apposito piano economico finanziario, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

- 5°) - **DI APPROVARE** la “Relazione sull’Attuazione della Revisione Ordinaria 2020 adottata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 175/2016” come risultante dall’Allegato B al presente atto, a

formarne parte integrante e sostanziale;

- 6°) - **DI DELEGARE** il Responsabile dell'Area funzionale 12 Finanze Tributi Economato a porre in essere gli atti necessari a dare esecuzione al presente deliberato;
- 7°) - **DI COMUNICARE** gli esiti della ricognizione ordinaria alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico istituita presso il dipartimento del Tesoro, secondo le modalità da ciascuna stabilite, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo web "Partecipazioni" del Portale Tesoro;
- 8°) - **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.